

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 22 febbraio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Comune di Treviso (AVV. PIAZZA, AULETTA) c. Ministero del tesoro e Intendenza di finanza di Treviso.*

Giustizia amministrativa — Giunta prov. amm. — Deliberazione — Materie contenziose — Sottoscrizione (Regolam. 10 giugno 1889 per l'esecuz. della legge com. e prov., art. 10, 49; Regolam. 4 giugno 1891 sulla legge per la giustizia amministrativa, art. 1). **Spese di ricovero — Ripartizione — Decisione della Giunta prov. amm.— Carattere contenzioso** (R. D. 19 ottobre 1889, sul riparto delle spese per gli indigenti, art. 26).

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa debbono essere sottoscritte, a pena di nullità, da tutti i votanti, quando sono emesse in sede giurisdizionale. (1)

La Giunta prov. amm. pronuncia in via giurisdizionale quando provvede al reparto delle spese per gli indigenti inabili al lavoro a norma dell'art. 26 del R. D. 19 ottobre 1889.

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesochè col primo motivo del ricorso si deduce che la decisione impugnata della Giunta prov. amm. di Treviso è viziata di nullità perchè porta soltanto la sottoscrizione del prefetto, presidente della Giunta medesima, e non anche quella di tutti i consiglieri che concorsero a pronunciarla.

Attesochè, come si rileva dalla copia della decisione depositata in segreteria dalla regia avvocatura generale erariale, l' affermazione del Comune ricorrente va rettificata, in quanto che la decisione in parola fu effettivamente sottoscritta non dal

solo prefetto, presidente, ma anche dal relatore e dal segretario.

Attesochè il prefetto di Treviso nelle sue controdeduzioni, trasmesse alla Sezione dalla regia avvocatura, sostiene in sostanza che quando la Giunta prov. amm. esercita una giurisdizione di cui sia investita non dalla legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, ma da altre leggi, dev'essere costituita in base all'art. 10 della legge com. e prov., cioè dal prefetto, presidente, da due consiglieri di prefettura e da quattro membri elettivi, anziché dal prefetto, da due consiglieri di prefettura e dai soli due consiglieri elettivi più anziani, come prescrive l'art.13 della legge sulla giustizia amministrativa per l'esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla legge medesima. E da questa differenza della costituzione il prefetto di Treviso vuole dedurre che, quando la Giunta prov. amm. giudica coll' intervento di tutti i suoi componenti effettivi, a termini dell'art.10 della legge com. prov., debba applicarsi, quanto alla sottoscrizione delle sue pronunce, il disposto dell'art. 24 del regolamento 10 giugno 1889 per l'esecuzione di quest'ultima legge, secondo cui le decisioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Attesoché, ciò premesso, l'art. 26 del decreto legislativo 19 ottobre 1889, in esplicazione dell'art.81 della vigente legge di pubblica sicurezza, determina che dalle deliberazioni dell' Intendente di finanza in materia di mantenimento d'indigenti inabili al lavoro « avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito. Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta prov. amm. Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa ».

Dal quale articolo apparisce che il legislatore intese nella soggetta materia investire la Giunta prov. amm. di una vera e propria giurisdizione, trattandosi di dirimere controversie implicanti quistioni di debito e di credito fra l'erario dello Stato e gli enti contemplati dall'art.81 della legge, e non già del semplice esercizio di una funzione di tutela sugli enti medesimi o di vigilanza sugli atti degli Intendenti di finanza.

Epperò, se la Giunta prov. amm., come del resto la IV Sezione ebbe già più volte occasione di dichiarare in passato, trovasi, per il ricordato decreto avente forza di legge, investita di una speciale giurisdizione, questa deve svolgersi secondo le norme procedurali del regolamento 4 giugno 1891 per la giustizia amministrativa, il cui art.1° dice espressamente che tali norme si osserveranno « per il procedimento relativo all' esercizio della giurisdizione di cui la Giunta prov. amm. è investita dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, e da altre leggi ».

Attesoché con ciò resta da una parte esclusa l'applicabilità nella specie dell'art. 24 del regolamento per la esecuzione della legge com. e prov., articolo posto nel capo II di esso regolamento, che tratta del procedimento innanzi alla Giunta prov. amm. nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela, e d'altra parte, sebbene il citato regolamento 4 giugno 1891 per la procedura davanti alla Giunta prov. amm. in sede contenziosa non contenga apposite disposizioni in ordine alla sottoscrizione delle decisioni, avendo a ciò provveduto l'art. 16, n.5, della legge 1° maggio 1890, basta far notare che nell'art. 49 del detto regolamento si legge che « la decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti », donde si trae per implicito che tutti i votanti debbono sottoscrivere la decisione.

Attesoché una siffatta soluzione, confortata dalle summenzionate disposizioni legislative e regolamentari, risponde anche ai principi generali di ogni procedura contenziosa, che pongono tra i requisiti essenziali, prescritti a pena di nullità, di qualunque pronuncia d'un collegio giudicante, la sottoscrizione della pronuncia medesima da parte di tutti coloro che la emisero. Ed occorre appena rammentare che questo concetto, su cui è concorde la prevalente giurisprudenza, trova la sua sanzione, oltre che nelle disposizioni già ricordate, anche in quelle di portata più generale dell' art.360 n. 9 cod. proc. civ. e dell'art. 323 cod. proc. pen., il qual ultimo dispone che, se dopo la pronunciazione della sentenza uno dei giudici si trovasse nell'impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, ne sarà fatta menzione e il difetto della firma non invaliderà la sentenza; ed una tale eccezione espressamente stabilita non fa che confermare la regola.

Attesoché dal fin qui detto discende che sulla risoluzione dell' attuale controversia non può influire la questione sollevata dal prefetto di Treviso, se cioè nell'esercizio di una giurisdizione conferitale, non dalla legge 1° maggio 1890, ma da altra legge, la Giunta prov. amm. debba essere composta di tutti i membri effettivi che le assegna l'art. 10 della legge com. e prov., ovvero di cinque membri ai termini dell'art.13 della legge 1° maggio 1890, imperocché è chiaro per le premesse considerazioni che, indipendentemente dall' una o l'altra composizione, la firma di tutti i membri votanti è necessaria ogni qual volta la Giunta prov. opera in veste di autorità decidente e fa atti di giurisdizione.

Attesoché dovendosi per tutto ciò annullare l'impugnata decisione per ragione di rito, non può la Sezione procedere all'esame del merito del ricorso.

Per questi motivi, ecc.